

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2010

ESTRATTO



Edizioni ETS

MARIO PISANI

RICOMPENSE E PREMI NELLA DISCIPLINA CARCERARIA PER GLI ADULTI

“Art. 36. Le ricompense che possono essere concesse ai condannati, negli stabilimenti di pena ordinari, sono le seguenti:
(...)
e) permesso di tenere a proprie spese più lungamente il lume in cella o nel cubicolo
(...)”
(Dal r.d. 14 novembre 1903, n. 484)

SOMMARIO: 1. Ricompense e premi nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 18 giugno 1931. – 2. Le ricompense disciplinari nel lungo *iter* di gestazione della riforma: verso i nuovi traguardi del trattamento rieducativo. – A) Il progetto Gonella del 1960. – B) Il progetto Reale del 1965. – C) Il progetto Gonella del 1968. – D) I progetti Gonella del 1971 e del 1972. – 3. Regime disciplinare e ricompense nella l. 26 luglio 1975, n. 354, e nel regolamento del 1976. – 4. Il nuovo regolamento del 2000.

1. *Ricompense e premi nel regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 18 giugno 1931*

Anche il mondo delle carceri, come quello della scuola e dell'esercito, conosce tradizionalmente, accanto a misure disciplinari di carattere punitivo, e in posizione di “simmetria inversa”, determinate misure disciplinari di carattere premiale, designabili come ricompense¹. E così come alle prime possono riconoscersi, al contempo, finalità retributive e di prevenzione, generale e speciale, all'inverso alle seconde possono riconoscersi, parallelamente, finalità compensative e di promozione, generale e speciale.

¹ Ai livelli più alti della speculazione in quest'ordine di idee si collocano le generali teorizzazioni di MONTESQUIEU, *De l'esprit des lois*, tit. I, l. V, capit. XVIII, il *Trattato delle ricompense* di BENTHAM e il trattato *Del merito e delle ricompense* di Melchiorre GIOIA.

Il presente studio è stato pensato dall'autore in progressione rispetto ai suoi precedenti *Studi di diritto premiale*, 2^a ed., Milano, ed. L.E.D., 2010. Esso è dedicato anche alle onoranze, a cura dell'Università di Atene, in memoria del prof. Christos Dedes.

1.1. Un itinerario ricognitivo a tale riguardo potrebbe muovere dal r.d. 1° febbraio 1891, n. 260, che approvava il corposo e minuzioso “Regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e pei riformatori governativi del Regno”², e recava le firme di Francesco Crispi, presidente del Consiglio e ministro dell’interno, e di Giuseppe Zanardelli, in qualità di guardasigilli.

Ma per evitare possibili dispersioni sarà bene concentrarsi sul successivo r.d. 18 giugno 1931, n. 787, che approvava il “Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena”, recante la firma del guardasigilli Alfredo Rocco.

Nella relazione con la quale sottoponeva al sovrano l’approvazione del Regolamento, “in esecuzione dei nuovi codici penale e di procedura penale”, il ministro sottolineava l’esigenza che tutta la materia venisse “riveduta e riordinata” in conformità dei nuovi indirizzi legislativi, ed anche alla luce dell’esperienza di tanti anni di applicazione del Regolamento previgente, che pur aveva subito, col passare del tempo, numerose modificazioni legislative³.

Pure la materia delle ricompense, per lo più regolamentata, nel testo del 1891, negli artt. 382 e seguenti, e in altre previsioni piuttosto disperse, veniva sottoposta ad un generale riordino, ed accorpata, per i detenuti negli stabilimenti di pena ordinari, nella Parte prima, tit. II, e più precisamente al capo XI del nuovo regolamento, dedicato all’ampio tema della disciplina. Il tutto in una prospettiva, e con certe ambizioni, di sistematicità, sottolineate dalle statuizioni contenute nell’art. 148, comma 1°: “La disciplina negli stabilimenti – vi si diceva – è soprattutto affidata all’autorità del direttore”; comma 2°: “Per premiare i detenuti che ne sono meritevoli e per correggere quelli che tengono cattiva condotta, sono concesse ricompense e inflitte sanzioni disciplinari”. In coerenza con l’inquadramento della materia, l’aggettivo (“disciplinari”) era dunque testualmente riferito sia alle punizioni che alle ricompense⁴.

In particolare, a proposito del direttore il ministro faceva rilevare: “... in

² Ne era stato propugnatore ed artefice il direttore generale Beltrani-Scalia – già autore di alcuni ragguardevoli studi in materia: *Sul governo e sulle riforme del carcere in Italia*, 1867; *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, 1879 – al quale va anche riconosciuto il merito della unificazione della multiforme disciplina carceraria previgente. A giudizio di NEPPI MODONA (*Carcere e società civile*, in AA.Vv., *Storia d’Italia*, vol. 5, *I documenti*, 2, 1976, p. 1924), nel regolamento del 1891 pene e ricompense rappresentano il “vero perno attorno a cui ruota la vita carceraria”.

³ Nella relazione (v. in *Riv. dir. penit.*, 1930, p. 581 ss.) si faceva anche notare come “molte disposizioni che non furono abrogate ebbero da circolari c.d. interpretative, raccolte in tre volumi, reali ed effettive innovazioni di sostanza”.

⁴ Per le ricompense riguardanti i minori e gli internati per misure di sicurezza v., rispettivamente, gli artt. 223 e 278 del regolamento.

un agglomerato di uomini delle più opposte tendenze, obbligati allo stato di detenzione da una condanna, cioè da un provvedimento contro cui si appunta in genere tutto il loro risentimento, solo l'autorità del direttore, fatta di dignità, di energia, di umanità, di giustizia può dare quella tranquillità che è condizione indispensabile – si noti – per il buon esito della esecuzione della pena” (e quasi dunque per lo più si trattasse di una pratica amministrativa, protratta nel tempo, da portare a compimento).

Quanto poi alle ragioni ispiratrici delle ricompense, e, per converso, delle punizioni, la relazione così proseguiva: “Nel fissare le une e le altre si è, naturalmente, posto mente ai bisogni, ai desideri, alle preferenze (passeggio, lettura, vita in comune, remunerazione del lavoro ecc.) dei detenuti, soddisfacendoli più largamente con le ricompense, limitandoli con le punizioni”.

1.2. Più in particolare, in ordine alle ricompense il nuovo regolamento seguiva l'impostazione di quello del 1891, per il fatto che – a differenza di quanto stabilito, ispirandosi al principio di legalità, in ordine alle fattispecie punitive – continuava a mancare la configurazione delle fattispecie premiali, e dunque delle concrete ipotesi di meritevolezza⁵.

A fronte di tale carenza, la decisione se concedere o meno le ricompense, e in caso positivo l'una a preferenza dell'altra, e con l'una o con l'altra gradazione, era affidata soltanto alle “attribuzioni” degli organi preposti alla loro applicazione. Era appunto la relazione a far rilevare che il regolamento, mentre “determina espressamente (artt. 161 e 166) per quali mancanze vanno applicate le singole punizioni”, lascia invece “alle facoltà discrezionali del direttore e del Consiglio di disciplina di porzionare le ricompense ai fatti per i quali sono concessi”⁶.

La specificazione andava peraltro integrata col rinvio a quanto statuito nell'ultimo comma dell'art. 173, alla stregua del quale – sarà il caso di anticiparlo – alcune delle ricompense previste, quanto ai “detenuti classificati buoni” risultavano senz'altro “dovute”.

1.3. Nel delineare la gamma delle ricompense possibili il regolamento Roc-

⁵ Scrive, di recente, SENDEL, *Justice*, trad. it., *Giustizia*, 2010, p. 16: “Aristotele insegna che giustizia è dare a ciascuno ciò che merita, e per poter stabilire chi merita che cosa, dobbiamo determinare quali sono le virtù degne di essere onorate e premiate”.

⁶ Ne prendevano atto CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. IV, 1949, p. 208, ed ancor prima SIRACUSA, *Istituzioni di diritto penitenziario*, 1935, p. 244, che ne parlava in termini di “prudente arbitrio”.

co riprendeva ed aggiornava, *in bonam partem*, quella prevista nel regolamento Crispi.

Al primo posto – al n. 1 – dell’art. 151, veniva in considerazione “la lode”, che il direttore doveva apprestarsi a concedere sulla base di una sorta di cerimoniale: “in presenza di un impiegato, del comandante o capoguardia e, possibilmente, di tre detenuti che nell’anno hanno ricevuto una ricompensa”⁷.

Al n. 2 scompariva, rispetto alla regola previgente, la “concessione di sussidiare la famiglia della parte offesa”, che, se mai, l’art. 145 c.p. aveva all’opposto convertito nei termini – peraltro poi rimasti inattuati – di un prelievo obbligatorio, sulla remunerazione corrisposta per il lavoro prestato, delle “somme dovute a titolo di risarcimento del danno”. Rimaneva però fermo – ma pur sempre a titolo di ricompensa da meritarsi (!) – il “permesso” (già “concessione”) di “sussidiare la [propria] famiglia bisognosa” (con i conseguenti oneri di contabilizzazione a carico dell’amministrazione).

Al n. 3 veniva ampliata – dalla periodicità di “non più di una volta per trimestre” si passava a quella di “non più di due volte al mese” – la “concessione gratuita (...) della carta da lettere e della francatura postale”: una ricompensa pur sempre alquanto espressiva del basso livello di *standard* economico ipotizzato per i possibili beneficiari.

Sempre in tema di corrispondenza, al n. 4 – e riproponendo il testo del 1891 (art. 382, lett. g) – si prevedeva “il permesso di scrivere più frequentemente e (*sic*) più lungamente in famiglia, in modo però da non eccedere il doppio dei limiti fissati” (quanto alla frequenza v. gli artt. 104 e 105).

L’intensificazione, sempre a titolo premiale, dei rapporti con la famiglia, veniva riproposta al n. 5 dello stesso art. 151 del regolamento, dove si delineava “il permesso di un numero maggiore di visite da parte della famiglia, e di riceverle in camera separata, ma non più di una volta al mese”.

Con riferimento ad altro settore, al n. 6 si profilava, sempre a titolo di ricompensa, “la concessione dell’aumento di un decimo della remunerazione”, così come prevista dall’art. 145 c.p., e concretamente determinata alla stregua dell’art. 125 del regolamento. In quest’ultimo testo si delineavano anche la distinta e concorrente disciplina delle “mercedi”, e, da ultimo, la possibilità che il ministero concedesse, a titolo di incentivo, supplementare rispetto alla mera remunerazione, dei “premi speciali ai detenuti lavoranti designati dalle direzioni per speciale rendimento”. Correlativamente, nell’art. 133, comma 2°, si

⁷ Notava CARNELUTTI, *op. cit.*, p. 209: “nel regime di umiliazione, al quale il condannato è sottoposto, la lode (...) gli conferisce una dignità che non deve essere sottovalutata”.

ipotizzava la concessione di “premi di sussidio” attinti dal fondo “profitti del detenuto”, che andavano a confluire nel “fondo particolare” del condannato, quale componente, accanto al “fondo di lavoro”, del suo “peculio”.

Seguiva, al n. 7, la previsione della possibilità, sempre a titolo di ricompensa, di una “raccomandazione speciale al Consiglio di patronato”, allo scopo di sollecitare l’attivazione delle sue attribuzioni assistenziali (art. 149 c.p.; art. 8 ss. regol.).

L’ultima previsione di ricompensa, anch’essa attinta alla regolamentazione previgente, era quella (n. 8) della “proposta per la grazia sovrana”, della quale si dirà più oltre.

1.4. Accanto all’implicita funzione di “promozione speciale” – riferibile, cioè, ai singoli detenuti – di per sé connaturata alle previsioni normative del settore, nel regolamento (art. 151, ult. comma) si poneva l’accento anche sul profilo di “promozione generale” o pedagogica, ovviamente riferito, in particolare, alla specifica comunità carceraria. Veniva infatti stabilito che, salvo “ragioni in contrario”, le concessioni delle ricompense dovessero venire “rese pubbliche mediante speciali ordini del giorno (mod. 22)”.

Più in particolare, poi, per l’ipotesi in cui la grazia proposta in ambito carcerario venisse in effetti concessa, nello stesso ordine di idee era prevista la comunicazione della notizia “in tutte le sezioni dello stabilimento” (v. l’art. 202, con rinvio alle norme dell’art. 200), con una serie di consequenziali e molteplici illustrazioni ed ammonimenti, “per stimolare i condannati a serbare una condotta che li renda meritevoli del beneficio”.

1.5. Quanto alle autorità cui era attribuita la concessione delle ricompense, l’art. 152 teneva distinte, rispetto alle altre, quelle previste nei numeri da 1 a 5, oltre che nel n. 7. Per tali ipotesi la relativa concessione era di spettanza del direttore, alla cui autorità del resto, e in linea generale (1.1), anche la disciplina carceraria era affidata in linea preminente.

La concessione delle altre ricompense, invece – e cioè relativamente (n. 6) all’aumento della remunerazione e (n. 8) alla proposta per la grazia – era riservata (l’ultimo comma dell’art. 149 ne parlava come delle “ricompense più notevoli”) al Consiglio di disciplina, del quale, ad ogni modo, il direttore costituiva *magna pars*, affiancato dal “funzionario di grado immediatamente inferiore”, oltre che dal cappellano e dal medico.

La funzione spiccatamente disciplinare-premiale, e non semplicemente “graziosa”, delle ricompense, era sottolineata dalla previsione (art. 152, com-

ma 2°) in base alla quale, quelle, tra di esse, che avevano “carattere continuativo”, dovevano venire revocate allorché il detenuto, in prosieguo, ne fosse stato ritenuto non più “meritevole”.

1.6. Il campo delle concessioni riservate collegialmente al Consiglio di disciplina veniva però circoscritto, nello stesso art. 152, comma 2°, essendo state testualmente escluse le ricompense da ritenersi (art. 173) “conseguenza della classifica di buono” (corrispondente – art. 330, comma 3° – a quella che, per il passato, era la “classifica di merito”).

Tale “classifica”⁸ era il possibile risultato della periodica valutazione, affidata al direttore, sia pure “sentiti il medico e il cappellano”, circa il comportamento dei “detenuti ammessi alla vita in comune”. Più precisamente, a venire in considerazione era il comportamento del detenuto che “durante il semestre”, e quindi in termini continuativi, avesse “serbato sempre buona condotta”, ed al contempo avesse “dato prova di attaccamento al lavoro ed alla scuola”.

Si specificava, inoltre, che, per un verso (art. 173, comma 3°) il fatto di non essere incorsi “in una punizione disciplinare più grave dell’ammonizione”, era da ritenersi “condizione necessaria, ma non sufficiente” per la concessione della classifica di “buono”, e soprattutto, in linea positiva, che la valutazione della condotta dovesse venire operata “tenendo presente *tutto il tenor di vita* del detenuto nella scuola, nell’officina, nelle funzioni religiose, nei rapporti con i superiori, nelle relazioni con gli altri detenuti”.

La “classifica” di “buono” aveva una notevole rilevanza d’ordine premiale, in quanto ai detenuti così classificati (art. 173, comma 3°) “le ricompense indicate nei numeri da 1 a 7 dell’art. 151” – ed esclusa dunque la proposta per la concessione della grazia (n. 8) – erano, secondo la previsione testuale, “dovute”⁹.

⁸ Sul ruolo della “ripartizione secondo ranghi o gradi” v. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire*, trad. it., 1976, p. 198.

⁹ A proposito di tale previsione si era posto il dubbio se essa comportasse una *deminutio* delle “facoltà discrezionali” di concessione attribuite al direttore. Con una circolare (n. 213 del 5 agosto 1931), il Ministero, premesso (con felice anticipazione di prospettive) che la classifica di buono dava luogo “ad un vero e proprio periodo nella esecuzione progressiva della pena”, precisava che, “ove alcuna delle ricompense prevedute nell’art. 151 abbia dei limiti di estensione entro i quali il direttore può concederle” (cfr. i nn. da 3 a 5), fermo restando l’obbligo di concedere la ricompensa restava però “immutata la facoltà discrezionale del direttore di determinarne la misura”, entro i limiti regolamentari previsti. V. anche – in *Riv. dir. penit.*, 1931, p. 1301 ss. – l’antecedente circolare n. 211, con la quale la Direzione generale delimitava ulteriormente, *pro-tempore*, la possibilità della corresponsione mensile gratuita di carta da lettere ed affrancatura.

Alla riconosciuta qualifica classificatoria era dunque necessariamente conseguente l'applicazione della più gran parte delle varie e predette "ricompense". E se, pertanto, era pur sempre vero che, nel regolamento Rocco, in linea generale mancava la previsione delle fattispecie premiali, correlative alle ricompense (1.2), non mancava però, come s'è visto, la previsione della fattispecie premiale, ad ampio raggio, correlativa al fertile presupposto di molte tra le ricompense medesime: una classificazione-presupposto, di spiccata connotazione rieducativa, anche eccedente il piano della mera gestione carceraria¹⁰.

Ma alcune puntualizzazioni ulteriori sembrano per lo meno opportune.

In primo luogo, va rimarcata l'intersezione prevista tra la ricompensa "dovuta", e in corso di applicazione, ed il regime disciplinare di carattere punitivo. E ciò in quanto per il detenuto al quale fosse stata "inflitta una punizione disciplinare più grave dell'ammonizione" veniva "annullata la classifica di buono", e conseguentemente l'ulteriore applicazione della ricompensa (art. 174).

In secondo luogo, quanto alla proposta di grazia (la ricompensa indicata al n. 8 dell'art. 151) era previsto, sotto il profilo comportamentale, che la proposta era condizionata alla "condotta tenuta" dal condannato, ed in particolare alle "prove date di attaccamento al lavoro" – il lavoro era posto al vertice (art. 1) delle modalità dell'esecuzione carceraria – che potevano rendere il condannato "meritevole di speciale considerazione". E ciò pur sempre in una prospettiva eccedente il ristretto ambito della "gestione" carceraria.

Al di là di tutto ciò, ed in linea più generale, anche *temporibus illis* avrebbe ad ogni modo potuto o dovuto apparire piuttosto riduttiva l'idea secondo cui, quasi a prescindere dalle carenze del complessivo apparato istituzionale ed ambientale del carcere, i "premi disciplinari", combinati con le sanzioni, potessero essere di per sé idonei ad incidere in misura sostanziale sulla rieducazione del condannato¹¹.

¹⁰ Sembra dunque non giustificabile – anche per quanto si dirà più oltre – la distinzione operata in una pregevole indagine (PRESUTTI, *Profili premiali dell'ordinamento penitenziario*, 1986, p. 12 ss., p. 40 ss.) secondo la quale soltanto la riforma del 1975, precisamente con le misure alternative alla detenzione, ha consentito di aggiungere, a differenza ed integrazione di una "premierità come mezzo di gestione della comunità carceraria" (o "premierità-gestione"), una "premierità come mezzo di rieducazione" (o "premierità-rieducazione": p. 14). Sul sistema dei premi e delle punizioni disciplinari quale mezzo, adottato già nei sistemi penitenziari ottocenteschi, per garantire l'assimilazione del trattamento educativo, v. PADOVANI, *L'utopia punitiva*, 1981, p. 34 ss.

¹¹ Rilevata "una certa analogia" tra le ricompense disciplinari e i mezzi di educazione "che si adoperano con i bambini", CARNELUTTI, *loc. ult. cit.*, invitava a non meravigliarsene, atteso che "il recluso è oggetto, appunto, di una rieducazione assai più difficile che quella di un fan-

Va anche considerato, per amore di verità, e quindi anche per un'esigenza di contestualizzazione storica, che l'art. 27, comma 3°, della Costituzione, ancora non era stato scritto, e che, del resto, il grande Zanardelli che aveva dato vita al celebrato codice del 1889 era pur sempre ... il guardasigilli che aveva posto la sua firma sotto il "Regolamento generale" del 1891, assai più antiquato e retrogrado – a voler essere obiettivi – di quello sopravvenuto a distanza di quarant'anni.

2. *Le ricompense disciplinari nel lungo iter di gestazione della riforma: verso i nuovi traguardi del trattamento rieducativo*

A dodici anni di distanza dall'entrata in vigore della Costituzione, viene dato l'avvio al lungo *iter* di una riforma organica dell'ordinamento penitenziario.

A) L'11 giugno 1960 il ministro di grazia e giustizia Guido Gonella presenta al Consiglio dei ministri, sulla scorta di un'ampia relazione, un disegno di legge a largo raggio intitolato "Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile"¹².

Nella parte II, tit. I, del disegno di legge si delinea con una certa analiticità (art. 59 e seguenti) la nozione di "trattamento penitenziario", che dà l'impronta ad una nuova filosofia dell'esecuzione carceraria, ed in tale contesto viene inquadrata anche la disciplina del regime disciplinare, che – si precisa – va considerato quale "parte integrante del trattamento penitenziario", e va attuato "in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo" (art. 81, comma 1°). Esso, inoltre (comma 2°), tende ad ottenere la "spontanea adesione" dei detenuti "al rispetto delle norme della vita collettiva",

ciullo". Osserviamo: una tale maggior difficoltà avrebbe se mai dovuto comportare il dubbio circa la fruttuosa congruenza tra i mezzi previsti e il più elevato livello degli obiettivi finali.

Con altrettanto, e più o meno ingenuo, ottimismo SIRACUSA, *Istituzioni*, cit., p. 243 (e, pedissequamente, VELOTTI, *La disciplina penitenziaria*, in *Rass. st. penit.*, 1975, p. 459) indicava nelle ricompense lo scopo di "stimolare i detenuti ad assolvere non solo volentieri, ma con amore ed attaccamento, tutti i loro doveri": il che – si aggiungeva – "alla lunga" non poteva che "esercitare una notevole quanto benefica influenza nel loro modo stesso di concepire la vita e, quindi, facilitano la rieducazione sociale".

¹² Il disegno di legge, preceduto dalla relazione illustrativa – il § 1 è dedicato ai "precedenti della riforma dell'ordinamento penitenziario" – è pubblicato nel suppl. al fasc. IV della *Rass. st. penit.* 1960 (la relazione inizia a p. 177). V. anche DI GENNARO, *Legislazione penitenziaria attuale e linee di sviluppo in relazione all'adempimento costituzionale*, *ibid.*, 1971, p. 271.

ovvero della comunità carceraria.

Più in particolare, quanto alle “ricompense” si dice che esse (art. 82) “hanno lo scopo di premiare la buona condotta, l’impegno dimostrato nel secondare la attuazione del programma di trattamento e di stimolare una maggiore e spontanea adesione ad esso”. Precisa la relazione che in tale materia “è stato enunciato un concetto nuovo per la nostra legislazione”; e ciò nel senso che esse “sono destinate a premiare non la buona condotta esteriore, che può essere frutto di un adattamento passivo alla vita penitenziaria o di un atteggiamento ipocrita, ispirato a meri motivi utilitaristici, bensì l’adesione spirituale al trattamento intrapreso, la quale postula la comprensione delle finalità rieducative di esso ed un sincero impegno per favorirlo”¹³.

Continua a mancare, nel testo di riforma, la configurazione delle fattispecie premiali, ed inoltre, a differenza di quanto previsto (tit. V, capo I, artt. 108 e 109) per le punizioni disciplinari – in dichiarata estensione all’ambito penitenziario dei principi legalistici propri della materia penale – nessuna previsione è operata, sul piano dell’effettualità, quanto alla tipologia delle ricompense (e, correlativamente, quanto alle autorità preposte alla loro concessione). L’art. 82 del disegno di legge si limita infatti ad anticipare che esse saranno “previste dal regolamento”, ovvero dal regolamento attuativo della nuova disciplina penitenziaria, per la prima volta elevata al rango di legge formale.

Degno di nota è anche il fatto che nello stesso tit. V, capo II, del disegno di legge, già si delinea l’istituto della semilibertà (art. 115), in correlazione – si noti – coi “progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società”, oltre che (art. 116) la previsione di licenze al condannato ammesso a godere di tale regime.

La materia delle ricompense risulta però non potersi estendere a tali nuovi istituti, posto che, come s’è ricordato, di tipologia delle ricompense espresamente si parla soltanto come tema *de iure condendo*.

B) Nella scia di quel primo progetto si viene a collocare un nuovo disegno di legge, di pari intitolazione, datato dicembre 1965. Nel presentarlo, il ministro Oronzo Reale riferisce che il provvedimento “si riallaccia alle linee generali di un precedente progetto governativo (...) che, presentato al Parlamento nel 1960, decadde con lo spirare della decorsa Legislatura”¹⁴. Segue l’aggiunta: il nuovo testo “se ne discosta, tuttavia, per numerosi ed importanti aspetti,

¹³ V. la relazione *cit.*, p. 273.

¹⁴ Per il testo introduttivo dove così si riferisce v. *Rass. st. penit.*, 1966, fasc. II.

in quanto si è voluto tener conto di proposte, osservazioni ed istanze da varie parti formulate e si è cercato di dare *una più moderna impronta* – la sottolineatura è nostra – *alla disciplina penitenziaria*”. E così spiega: “Nuovi istituti invero sono stati previsti¹⁵, tra cui quelli della liberazione anticipata e della remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento, che rientrano anch’essi nella prospettiva generale del riadattamento sociale dell’individuo”.

Si riprende poi, e si ribadisce, la nozione centrale di “trattamento”, inteso come “il complesso delle attività strumentali da adottare e utilizzare ai fini della rieducazione” (in tal senso si esprime il § 2 della relazione illustrativa¹⁶), e quanto al capitolo della “disciplina”, si ripropongono, nei nuovi artt. 82 e 83 del rinnovato disegno di legge, le formulazioni del 1960, sia quanto alla caratterizzazione e alle formalità del “regime disciplinare” (art. 82) che quanto alla materia delle “ricompense”.

Con una sola aggiunta, relativamente a queste ultime. Esse, infatti, fermi restando gli scopi ad esse sottesi, vengono profilate, non più soltanto come futuribili, e cioè emergenti dal futuro regolamento attuativo, ma anche dalla stessa legge in programma (art. 83: “Le ricompense, previste *dalla presente legge* e dal regolamento ...”).

Con il che il legislatore lascia intendere che i predetti e “nuovi istituti”, o per meglio dire: la semilibertà, con la possibile concessione delle licenze “a titolo di premio” (artt. 120 e 121), e, inoltre, il nuovissimo istituto della “liberazione anticipata” (art. 123) – di essi, per l’appunto, parla la “presente legge” – abbiano fatto in certo modo lievitare e maturare l’antico istituto delle ricompense disciplinari. E ciò nel senso che esse, anche per via della loro stretta interconnessione con gli sviluppi del “trattamento”, più non siano ritenute riferibili, come in passato, soltanto a singoli comportamenti meritevoli dei detenuti, in puntuale correlazione, quasi sinallagmatica, con delle ricompense semplicemente migliorative delle condizioni dell’*habitat* carcerario, ma si candidino a proiettarsi, ben al di fuori di questo, (anche) come riconoscimenti premiali di “condotte di vita” coerenti con gli sviluppi del trattamento rieducativo.

Nel nuovo disegno di legge manca pur sempre la configurazione, in concreto, sia delle fattispecie strettamente premiali che della tipologia delle ricompense ad esse correlative.

¹⁵ Nuovi – si intende – anche rispetto alla semilibertà e alle correlative licenze per i condannati, secondo quanto previsto nel disegno di legge del 1960.

¹⁶ V. *loc. cit.*, p. 60.

C) Anche il disegno di legge del 1965 non completa il suo *iter*, a causa della fine della legislatura, e vi subentra un nuovo disegno di legge, ancora di iniziativa del ministro Gonella, presentato al Senato nell'ottobre 1968, e più opportunamente circoscritto, con minori ambizioni, alla tematica dell'ordinamento penitenziario¹⁷.

Come già nell'ultimo disegno di legge, viene ribadita l'interconnessione del "regime disciplinare" con il "trattamento penitenziario" (art. 26), e in particolare quanto alle "ricompense" (art. 27), insieme allo scopo al quale devono ispirarsi, si ribadisce che esse sono "previste", oltre che dal futuro "regolamento attuativo" (art. 90), anche, ed ancor prima, dalla "presente legge".

La quale ultima – beninteso, allo stadio di progetto – viene ancora ad incorporare la disciplina del regime di semilibertà (art. 63) e la connessa previsione delle possibili licenze – premio (art. 64), ed incorpora anche l'istituto, ampiamente innovativo, della liberazione anticipata (art. 66).

Continua però a mancare, sempre quanto alle tradizionali "ricompense", la configurazione delle fattispecie premiali, ed anche (non così avveniva – come si ricorderà – alla stregua del regolamento del 1891), della tipologia delle ricompense medesime, almeno secondo le configurazioni tradizionali.

D) Anche questo disegno di legge rinnova l'antica vicenda di Sisifo, e cioè non riesce a concludere l'itinerario normativo. Al suo posto – sempre con il circoscritto, ma pur sempre amplissimo, obiettivo dell'ordinamento penitenziario – nel 1971 subentra un nuovo disegno di legge Gonella, che verrà approvato in sede di Commissione Giustizia del Senato, e poi in Assemblea¹⁸.

Il progetto del 1971 ripropone, sia, per così dire, in positivo – art. 27 (*Regime disciplinare*); art. 28 (*Ricompense*); incorporazione della disciplina della semilibertà e connessa possibile concessione delle licenze a titolo di premio, oltre che della liberazione anticipata – sia in negativo, per le carenze normative sopra indicate, il progetto del 1968¹⁹.

¹⁷ Il testo del progetto è pubblicato in *Ind. pen.*, 1969, p. 410 ss.

¹⁸ La relazione all'Assemblea del sen. Follieri è pubblicata in *Rass. st. penit.*, 1971, p. 201 ss.

¹⁹ In un commento aspramente critico al disegno di legge del 1971 (esso "nasce vecchio e sclerotizzato e si rifà molto da vicino allo schema autoritario e fascista dell'attuale Regolamento carcerario"), NEPPI MODONA, *I rischi di una riforma settoriale*, relaz. all'VIII Convegno nazionale dei Comitati di azione per la giustizia (giugno 1971) deprecia (p. 27) il mantenimento del "ben noto sistema delle punizioni e delle ricompense – il bastone e la carota – le prime usate al fine di adattare il detenuto all'innaturale sistema di vita carceraria, le seconde per premiare chi, essendosi adattato, ha ormai perso la sua personalità ed il suo valore sociale". È però il caso di

La fine anticipata della IV Legislatura travolge anche il disegno di legge del 1971, che però, nell'ottobre 1972, viene ripresentato a Palazzo Madama dal ministro Gonella²⁰.

Ma anch'esso non raggiunge il traguardo legislativo, e gli subentra quindi un nuovo testo – “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” – che, presentato alla Camera Alta nell'ottobre 1972, prosegue il suo, ancora non semplice, *iter*, fino poi a tradursi nella l. 26 luglio 1975, n. 354²¹.

3. *Regime disciplinare e ricompense nella l. 26 luglio 1975, n. 354, e nel regolamento del 1976*

Affrontiamo ora la disciplina in vigore in materia di regime disciplinare, e più particolarmente in materia di ricompense.

3.1. Utilizzando la formulazione del disegno di legge del 1960 (2.1), l'art. 36 della legge del 1975 sinteticamente stabilisce che il regime disciplinare deve essere “attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità

osservare che prospettazioni radicali di questo genere – più tardi riproposte, anche da altri – potrebbero forse maturare qualche maggior grado di persuasività ove fossero accompagnate – ma non lo sono – da plausibili prefigurazioni alternative di un modello ideale di carcere. Né certo può bastare, a rimedio della fondamentale lacuna, il rilievo, immotivato, circa “l'incongruenza di un sistema di trattamento rieducativo di cui viene considerato parte integrante il regime disciplinare” (p. 28), senza avvertire che proprio quel nuovo collegamento, e cioè il riportare quest'ultimo entro l'ambito del trattamento rieducativo, gli conferisce una nuova caratterizzazione e un nuovo finalismo (cfr. GAETANO, *Governo disciplinare negli istituti di pena*, in *Rass. st. penit.*, 1968, p. 854).

Quanto poi all'espressione, magari semplificatrice ma banalizzante – oltre che di ascendenza mussoliniana (MACK SMITH, *Storia d'Italia del 1861 al 1958*, 4ª ed., 1960, p. 647) – che abbina il bastone e la carota, sembra il caso di richiamare JEMOLO, *L'autorità caduta*, in *La Stampa* del 16 settembre 1979: “... «Il bastone e la carota» è un'espressione odiosa, e questo coniare espressioni odiose è uno dei tanti mezzi, e non il meno idoneo, per minare le fondamenta di una società; ma dal Genesi in poi, in ogni struttura, quelle che si dicono rivoluzionarie al pari delle altre, c'è sempre il compenso – che potrà anche essere puramente morale, un appellativo, una medaglia, un gallone – e la punizione, che proprio nelle organizzazioni rivoluzionarie suole essere crudele”.

²⁰ Per il testo (che, rispetto a quello dell'anno prima, presenta un'unica modifica in materia di oneri finanziari) e la relazione ministeriale v. *Riv. ital. dir. e proc. pen.*, 1972, p. 614.

²¹ V. alcuni passaggi in *Riv. ital. dir. e proc. pen.*, 1974, p. 667; *ibid.*, p. 924 (con la relazione alla Camera dell'on. Felisetti); 1975, p. 936 (con la pubblicazione del testo finale).

di autocontrollo”. Più non si prevede, rispetto a quella formulazione di quindici anni prima, che tale regime tende anche ad ottenere la spontanea adesione al rispetto delle norme che regolano la vita della comunità carceraria, e nemmeno si prevede che il regime medesimo sia da considerarsi “parte integrante del trattamento penitenziario”. Ma tale seconda aggiunta, non meno di quanto è avvenuto per la prima, è stata ritenuta superflua, non solo attesa la formulazione della norma che è stata in definitiva adottata²², ma anche per quanto non a caso formulato nell’art. 1 della legge. Esso infatti rappresenta la *Grundnorm* del nuovo ordinamento penitenziario, che, a guisa di principio direttivo d’ordine generale investe e sorregge, come meglio si specificherà in seguito, tutta la disciplina del “trattamento penitenziario” in quanto “trattamento rieducativo”, a sua volta teso, “secondo un criterio di individualizzazione”, al “reinserimento sociale” dei condannati.

3.2. Più in particolare, anche in ordine alle ricompense la nuova formulazione (art. 37 della legge) è, per le stesse ragioni, più sintetica rispetto a quella del richiamato e remoto disegno di legge (art. 82). Esse – si scrive – “costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti”²³.

E mentre nel regolamento del 1931 si delineava analiticamente la gamma delle ricompense concedibili come misure premiali, e non invece anche quella delle fattispecie della meritevolezza – affidando semplicemente la loro individuazione in concreto, e la misura premiale conseguente, al “prudente arbitrio” delle autorità ad esse preposti – il nuovo art. 37 si limita a così stabilire: “Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento”.

Parlando, *tout court*, delle “ricompense” come oggetto di una differita disciplina regolamentare, è da ritenere che il legislatore abbia per brevità voluto usare quell’espressione (indicativa di una parte per il tutto) a guisa di sineddoche, e cioè nel senso di fare riferimento sia alla gamma delle misure premiali che a quella delle correlative fattispecie di meritevolezza²⁴.

²² In questo senso v. COPPETTA, in GREVI-GIOSTRA-DELLA CASA (a cura di), *Ordinamento penitenziario*, 3^a ed., 2006, p. 395.

²³ Sulle ricompense come strumenti del trattamento rieducativo v. ancora COPPETTA, *loc. cit.*, p. 396, e, inoltre, DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, 2^a ed., 1980, p. 197.

²⁴ Nel senso, invece, che il regolamento, nel tipizzare anche la condotta, sia andato “oltre il mandato legislativo”, v. COPPETTA, *loc. ult. cit.*. Analogamente v. DI GENNARO ed a., *op. cit.*, p. 198. Per ragioni comprensibili, anche le nuove “Regole penitenziarie europee”

E così ad ogni modo è avvenuto, nel rispetto dei tempi previsti (art. 87), già nel regolamento contenuto nel d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.

3.3. L'art. 71 di tale regolamento esordisce con la configurazione delle fattispecie premiali²⁵, e passa poi all'enunciazione della tipologia delle ricompense.

Va premesso che l'art. 15, comma 1°, della legge del 1975 (qui di seguito: OP, ordinamento penitenziario) indica, nell'ordine come elementi primari del trattamento rieducativo: l'istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali, ricreative e sportive; gli "opportuni contatti con il mondo esterno"; i rapporti con la famiglia.

A tale scopo, il comma 2° stabilisce che, salvi casi di impossibilità, il lavoro debba essere "assicurato", mentre tra le varie previsioni contenute nell'art. 20, specificamente dedicate alla materia del lavoro penitenziario, si prevede che esso (comma 2°) "non ha carattere affittivo ed è remunerato", e che (comma 3°) per i condannati "è obbligatorio". Sotto quest'ultimo profilo v. anche l'art. 48 del regolamento del 1976 (con la successiva modifica).

Mentre l'art. 72, n. 3, dello stesso regolamento indica il "volontario inadempimento di obblighi lavorativi" come infrazione disciplinare sanzionabile, per converso l'art. 71 del testo medesimo prevede la concessione di una ricompensa per i detenuti che (lett. a) si siano invece distinti per "particolare impegno nello svolgimento del lavoro" (e quindi, per quanto detto in premessa, nel percorso rieducativo)²⁶.

(11 gennaio 2006) si occuperanno, quanto al regime disciplinare, soltanto delle infrazioni e delle sanzioni (v. art. 56.1 e seguenti).

²⁵ In linea del tutto generale JIMÉNEZ ASÚA, *La recompensa como prevención general – El derecho premial*, 1915, p. 38, dopo d'aver sostanzialmente condiviso, alla base, il pensiero di HOLBACH, secondo cui è meno importante fissare la tipologia delle benemerienze che non quella degli atti punibili, perché "l'errore, come l'arbitrio, sono infinitamente meno gravi in materia di ricompense che di pene", avverte però che l'arbitrarietà nelle ricompense produce un discredito per la misura premiale, che ne annulla lo scopo. L'osservazione appare tanto più significativa e pertinente, anche in termini di gravità di errori e di arbitri, con riferimento alla particolare sensibilità dell'ambiente carcerario, dove, al di là del discredito, errori, arbitrii e discriminazioni possono facilmente determinare situazioni di irrequietudine e di disordine.

Dirà MANTOVANI – *Diritto premiale e ordinamento penitenziario*, in AA.VV., *Diritto premiale e sistema penale*, in Atti del VII Simposio della Fondazione Luzzani (a cura dello scrivente), 1983, pp. 202-203 – che, poiché "come la pena anche il premio è espressione, anzitutto del principio retributivo, alla premialità va operata la trasposizione, nei limiti del possibile e del ragionevole, dei principi operanti nel campo della punitività".

²⁶ Anche LOI e MAZZACUVA, *Il sistema disciplinare nel nuovo ordinamento penitenziario*, in

Altro elemento primario del trattamento, come ricordato più sopra, è costituito dall'istruzione, oggetto di particolari e plurime attenzioni nell'art. 19 OP.

In connessione premiale con tale disciplina, l'art. 71 del regolamento, lett. b), prevede giustappunto che sia ricompensato il detenuto che si sia distinto "per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale".

Altro elemento primario enunciato dall'art. 15 OP è quello delle "attività culturali, ricreative e sportive". Tale previsione ha un correlativo d'ordine premiale, sempre orientato nella logica del trattamento rieducativo, nella lett. c) del predetto art. 71, alla stregua del quale viene premiata la "attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive".

Il regolamento del 1976 ha ritenuto di ricompensare (o premiare) anche coloro che si siano distinti – art. 71, lett. d) – per "particolare sensibilità e disponibilità nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà di fronte a loro problemi personali".

Ed il fatto che in tal modo "si viene a premiare il detenuto proprio per aver svolto, con la sua opera di assistenza, un compito che doveva, invece, essere adempiuto dalla *nuova* istituzione carceraria e dai suoi operatori"²⁷ – e ci si può chiedere: giorno per giorno? ora per ora? – non sembra davvero una buona ragione per screditare il riconoscimento di gesti spontanei di solidarietà umana.

Ma sembra che, oltre alla solidarietà umana, neanche la solidarietà istituzionale, premiata nella lett. e) dell'art. 71 – laddove si configura l'ipotesi di un "responsabile comportamento" tenuto "in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza" – a giudizio di alcuni non meriterebbe un qualche specifico riconoscimento²⁸.

BRICOLA (a cura di) *Il carcere "riformato"*, 1977, p. 95, erano disposti ad ammettere che la messa in opera del comportamento ipotizzato nella predetta lett. a) – così come di quelli ipotizzati nelle successive lett. b) e c) – fungesse da "riconoscimento dell'acquisizione, da parte del detenuto, delle regole fondamentali del *nuovo* trattamento".

²⁷ LOI e MAZZACUVA, *op. e loc. citt.* (Oltretutto, a proposito di pubblici "operatori" inadempienti, e ... impropriamente suppliti dai detenuti, questi AA. parlano del "Consiglio di Patronato" – v. p. 75 – come di organo "inutile").

²⁸ Gli AA. di cui alle note precedenti a tale riguardo azzardano, infatti, un' inopportuna ironia, parlando dell'autore del "responsabile comportamento" di cui nel testo come di un soggetto "evidentemente già ben *rieducato*".

A chiudere la serie delle fattispecie premiali è, con la lett. f) dell'art. 71, l'ipotesi del detenuto che si sia distinto per "fatti meritori di valore civile", e che a giudizio di alcuni non dovrebbe invece avere rilievo, per mancanza di determinatezza nella fattispecie²⁹.

È anche vero che, in linea generale, non disponiamo – ovviamente neanche quanto ad applicazione e scelta delle ricompense correlative alle varie altre ipotesi di meritevolezza – di rassegne di "giurisprudenza premiale penitenziaria".

Ma non sembra proprio, d'altronde, che la scelta critica dello scetticismo programmatico si profili come quella più raccomandabile.

3.4. La seconda parte dell'art. 72 del regolamento contiene l'elencazione globale delle possibili ricompense conseguenti alle ipotesi di merito delineate nella prima parte, rettificando ed aggiornando la gamma a suo tempo delineata nell'art. 151 del regolamento del 1931 (1.3).

Sopravvive, alla lett. a), la ricompensa della "lode", sotto il mutato nome, preso a prestito dall'ordinamento militare, di "encomio", che di per sé sottolinea l'ufficialità del riconoscimento, a prescindere da quella sorta di cerimoniale che era previsto nel regolamento del 1931, e che non viene riproposto.

Il regolamento del 1976, sotto la lett. b) dell'art. 72, prevedeva una ricompensa così delineata: "autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali, o all'aperto, e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalità prevedute dal secondo comma dell'art. 18 della legge" ("controllo a vista e non auditivo del personale di custodia"). Non va dimenticato che anche l'agevolazione dei "rapporti con la famiglia" figura nell'art. 15 OP tra gli "elementi del trattamento".

Ma anche proprio per tale ragione la ricompensa in discorso sarà destinata – come si vedrà (*sub* 4.A) – ad una metabolizzazione per "assorbimento" nella disciplina futura.

Dalla lista del 1931 scompaiono, per vetustà, oltre che per "assorbimento", del pari significativo, nella disciplina ordinaria, la più gran parte delle altre figure di ricompensa, e piuttosto vengono delineate – sotto la lett. c) – figure

²⁹ V. ancora gli AA. di cui alle note precedenti, che, in senso riduttivo, in qualche modo evocano – a loro giudizio non commendevoli – reminiscenze deamicisiane. Non è detto, però, che Antonio Spavone, e gli altri nove condannati ai quali, anche per l'encomiabile comportamento collaborativo manifestato in carcere in occasione della nota "alluvione di Firenze", è stata addirittura concessa la grazia (v. PISANI, *Dossier sul potere di grazia*, 2^a ed., 2006, p. 104), avessero tutti quanti tratto profitto soltanto dalla lettura del libro *Cuore*

del tutto nuove, non premiate con riferimento all'*iter* della vita carceraria, ma, se mai, in direzione opposta.

Stiamo parlando della “proposta di concessione dei benefici indicati” in una serie di articoli della legge (cioè dell'OP):

- art. 47: affidamento in prova al servizio sociale;
- art. 50: ammissione alla semilibertà;
- art. 52: licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà;
- art. 53: licenze agli internati;
- art. 54: liberazione anticipata;
- art. 56: remissione del debito.

Si tratta di espressioni concrete della maturazione delle ricompense disciplinari (v. *retro*, sub 2.B) e della correlativa apertura verso il mondo esterno e, prevalentemente, verso il conseguimento extra-carcerario degli obiettivi del trattamento rieducativo.

Per ciascuna di quelle varie “proposte” – destinate ad un ampliamento negli sviluppi ulteriori della materia – si precisa che le proposte medesime presuppongono (“... sempreché ne ricorrano”) l'individuazione dei “presupposti” dei rispettivi benefici. Ma è anche ovvio che, trattandosi per l'appunto di proposte, la più completa valutazione di quei presupposti, e, complessivamente, del merito, resta affidata all'organo in definitiva chiamato a deliberare (magistratura di sorveglianza)³⁰.

Concludendo, nel 1976, la serie delle ricompense concedibili, la lett. d) del richiamato art. 71 indica la ricompensa – già presente nell'art. 151 del regolamento 1931 – costituito dalla “proposta di grazia”³¹, cui si aggiungono anche

³⁰ Tale essendo la disciplina normativa, non sembra possa parlarsi – così, invece, M. FERRAIOLI, *Il regime disciplinare: ricompense e punizioni*, in GREVI (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, 1981, p. 238, di una “tendenziale automaticità dell'assegnazione” della ricompensa a titolo di proposta –, che l'A. riferisce addirittura anche alla successiva ipotesi di cui alla lett. d) –, né, trattandosi appunto di proposta, di “riconoscimenti determinanti per le condizioni di vita dei detenuti”, quasi che la proposta di concessione fosse senz'altro determinante per la concessione medesima.

³¹ Per il passato, era l'art. 201 del regolamento del 1931 a fissare le “condizioni per la proposta di grazia”: di tipo oggettivo (periodo di pena già scontato) e di tipo soggettivo (“... per la condotta tenuta e per le prove date di attaccamento al lavoro”). La nuova disciplina penitenziaria non specifica tale tipo di condizioni, e nemmeno ipotizza – come nella lett. c) dell'art. 71 del regolamento del 1976 – la necessità di una preliminare valutazione, da parte dei proponenti, circa la ricorrenza dei “presupposti”, e piuttosto l'art. 681, comma 3, c.p.p., si limita a stabilire che la proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, per i vari adempimenti di cui al comma 2.

le proposte “di liberazione condizionale³² e di revoca anticipata della misura di sicurezza”.

3.5. Il procedimento di concessione delle ricompense è – se ci si passa la metafora – di natura “domestica”, o, se si preferisce, endo-carceraria, e di tipo amministrativo.

In primo luogo, la “iniziativa” delle concessioni compete esclusivamente al direttore dell’istituto (art. 71, prima parte).

A lui è poi riservata anche la deliberazione di concessione dell’encomio (art. 71, seconda parte, lett. a), mentre – sempre alla stregua del regolamento del 1976 – le menzionate ricompense di cui alla lettera b), c) e d), vengono affidate *tout court* alla deliberazione del consiglio di disciplina (art. 40, comma 2°, OP), del quale il direttore è pur sempre *magna pars*.

Atteso che il regolamento, come s’è visto, elenca, dapprima il gruppo delle fattispecie premiali, e, poi, ma con determinazioni globali e non individualmente specificate, il gruppo delle correlative ricompense – così attuando una sorta di correlazione multipla globalizzata – si poneva il problema di come determinare, in concreto, la corrispondenza tra meriti e ricompense.

Si è pensato di risolvere il problema affidandolo semplicemente agli organi preposti alle concessioni, nel senso che (art. 71, penult. comma): “Nella scelta del tipo e delle modalità delle ricompense da concedere si deve tener conto della rilevanza del comportamento nonché della condotta abituale” della persona³³.

L’accento sulla abitudine della condotta è ovviamente mirato a prevenire, per quanto possibile, comportamenti sporadici, artificialmente motivati soprattutto dall’intento utilitaristico del conseguimento delle ricompense.

Quanto poi alle “modalità” delle ricompense medesime, o per meglio dire quanto a possibili modalità successive alla loro concessione, il regolamento, avendo scelto la via del silenzio, ha con ciò optato per l’esclusione del tipo di misure di “promozione generale” (1.4) previste per il passato³⁴.

³² Ad esempio, già il Progetto Gonella del 1968 (2.C), che non conteneva l’elencazione delle ricompense concedibili, prevedeva un’apposita ed articolata disciplina (art. 68) della proposta di liberazione condizionale formulata dal “direttore dell’istituto” (“... avuto riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato”): v. *Ind. pen.*, 1969, p. 429.

³³ Secondo COPPETTA, *op. cit.*, p. 398, si tratta (più che di un criterio duplice) di un “limite” al potere discrezionale, “per la verità molto labile e poco significativo”.

³⁴ A tale esclusione ha verosimilmente portato la cospicua serie di mutamenti, di tipo quantitativo e di tipo qualitativo, intervenuti nella composizione delle varie e fluide comunità carcerarie.

4. Il nuovo regolamento del 2000

Abrogando (art. 136) il regolamento del 1976, il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, interverrà a dettare, *ex novo*, le norme regolamentari “sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà”.

Il nuovo regolamento conserva l’impianto complessivo della disciplina delle ricompense disciplinari, con qualche modifica di aggiornamento e di perfezionamento.

A) Dall’elenco delle ricompense previsto dall’art. 71, lett. b), del regolamento del 1976, scompare, nella versione proposta dal nuovo art. 76, comma 2, lett. b), la previsione concernente la “autorizzazione alla visita da parte di congiunti e familiari ecc.”, in quanto assorbita dalla disciplina ordinaria contenuta nel nuovo art. 61, comma 2, lett. b). (E questa trasmigrazione, considerata in prospettiva storica, risulta esemplare di una vicenda – il passaggio di previsioni a titolo di ricompense al rango, in tempi men duri, di previsioni ordinarie – già verificatasi anni addietro, quando il regolamento del 1931 è subentrato a quello del 1891).

B) Nella nuova lett. b) dell’art. 76, comma 2, mentre è stata confermata l’incorporazione aggiuntiva – a suo tempo (l. 10 ottobre 1986, n. 663) operata entro l’omologo testo previgente, della ricompensa costituita dalla proposta di concessione della detenzione domiciliare (art. 47 *ter* OP) – il richiamo all’ulteriore aggiunta, rispetto alla disciplina del 1976, dal beneficio di cui all’art. 47 *bis* OP è stato sostituito dal più aggiornato riferimento all’art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (*Affidamento in prova in casi particolari*).

C) L’innovazione più significativa dal punto di vista sistematico è però quella costituita dalla previsione, contenuta nel nuovo art. 76, comma 3, del d.P.R. del 2000, in base alla quale, per le deliberazioni di tutte le varie forme di ricompensa di cui alle lettere b) e c), è previsto che venga “sentito” il gruppo di osservazione e di trattamento, disciplinato negli artt. 28 (*Espletamento dell’osservazione della personalità*) e 29 (*Programma individualizzato di trattamento*) del nuovo regolamento. E ciò – è stato precisato nella relazione ministeriale – perché il “gruppo abbia la possibilità di dare esplicito conto di quale sia stata la partecipazione dell’interessato allo sviluppo del percorso trattamentale”.

Tale previsione viene incontro, in maniera ragionevole ed auspicabilmente ottimale, alle preoccupazioni di chi, in base alla disciplina previgente, poteva lamentare, sotto profili diversi, il rischio di un tendenziale automatismo nella concessione delle ricompense³⁵; la relativa indeterminatezza in tema di crite-

³⁵ M. FERRAIOLI, *Il sistema disciplinare*, cit., p. 238.

rio di scelta delle medesime³⁶; la carenza di una disamina, nelle determinazioni ad esse inerenti, delle “motivazioni interiori” dei comportamenti ipotizzati come meritevoli di ricompensa³⁷.

³⁶ V. nota (33).

³⁷ Così LOI e MAZZACUVA, *op. cit.*, p. 102, nota (97).

A parte il rilievo in discorso, non sembra proprio che il regime disciplinare carcerario degli anni '70, potesse (ancora una volta – v. nota (19) – all’insegna del *cliché* “del bastone e della carota”: p. 101) venire così brutalmente sintetizzato: il “vero obiettivo” del legislatore, da raggiungere con gli strumenti dei premi e delle punizioni, “non è la *risocializzazione*, ma la distruzione della personalità, l’annullamento dell’individuo”. Il che, oltretutto, sembra suonare in contrasto con quanto rilevato (... ed ammesso) dagli AA. in altra parte del loro saggio: v. nota (26).

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2011